

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRA UT FAENZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1479
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 30/09/2022 REGISTRATO IL 20/10/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001479

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 81001170398 I FIORI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIO
ID. TELEMATICO: TGL22L001479000XF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 81001170398

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

I FIORI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 30/08/2022, alle ore 20:00, presso la sede sociale, regolarmente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1)modifiche allo statuto richieste dal RUNTS;
- 2)varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, a termini di statuto, il Presidente sig. Pasquale Di Camillo, che chiama a fungere da segretario il sig. Maurizio Cornacchia, che accetta.

Il Presidente, premesso che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, constata che sono presenti n. 28 soci in proprio e n. 5 soci tramite delega, per un totale di n. 33 presenze valide per cui dichiara valida ed atta a deliberare l'assemblea in seconda convocazione.

Il Presidente informa che il RUNTS, Ufficio regionale Emilia-Romagna, nell'ambito del procedimento post trasmigrazione di verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS, ci ha comunicato in data 25/8/2022 la necessità di apportare alcune modifiche allo statuto vigente; dopo apposito confronto con il funzionario incaricato si è concordato che occorre effettuare una sola modifica per aggiornare i quorum costitutivi dell'assemblea straordinaria per le modifiche dello statuto, portandoli a 2/3 dei soci, in prima convocazione, e 1/3 dei soci in seconda convocazione.

Il Presidente legge l'art. 8 dello statuto sociale, nella nuova versione, avendo avuto espressa dispensa dai soci dalla lettura della restante parte dello statuto non modificato; su richiesta del Presidente l'assemblea approva unanime la modifica proposta e il nuovo testo di statuto nella sua versione aggiornata. Si allega al presente verbale il nuovo testo dello statuto sociale, in sostituzione di quello attualmente in vigore.

L'assemblea delibera unanime di autorizzare espressamente il Presidente a svolgere le formalità di rito, dando fin da ora per confermato e valido il suo operato.

2) Poiché alle varie nessuno chiede la parola la riunione è tolta alle ore 22.00 =, previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

Fasquale Di Camillo



Il Segretario

Maurizio Cornacchia



I FIORI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE E DURATA

1.1-E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, un'associazione avente la denominazione "I FIORI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o, in breve, "I FIORI APS".

1.2-L'associazione non ha scopo di lucro, è autonoma, aconfessionale ed apartitica.

1.3-L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SEDE

2.1- L'associazione ha sede nel Comune di Faenza; il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 3- FINALITA' E ATTIVITA'

3.1- L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte a raggiungere le seguenti finalità:

a) ricreative, di aggregazione, culturali e in generale di promozione sociale volte allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla



tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;

b) di turismo sociale e di promozione turistica di interesse locale;

c) di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;

d) di solidarietà e di sostegno a favore dei soci e delle loro famiglie;

e) di beneficenza e solidarietà verso i soggetti svantaggiati.

3.2.- Per il conseguimento degli scopi sopra indicati l'associazione può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) organizzare corsi, incontri, conferenze, mostre e manifestazioni di ogni tipo;

b) organizzare concerti, rassegne di film, spettacoli e intrattenimenti di ogni tipo;

c) organizzare centri ricreativi e attività di sostegno formativo ed educativo, quali ad esempio dopo scuola e simili;

d) organizzare attività sportive, ludiche e ricreative;

e) organizzare attività turistiche rivolte ai soci nei limiti previsti dalle vigenti norme;

f) organizzare attività di raccolta di fondi per sostenere le attività istituzionali e per beneficenza e solidarietà, anche attraverso la gestione di feste e sagre locali;

g) disporre di una o più sedi, sia in proprietà che in godimento, ove svolgere le attività sociali, anche attraverso la gestione di luoghi in cui sia possibile la somministrazione di alimenti e bevande ai soci;



h) produrre, distribuire, diffondere, anche tramite il commercio, libri, periodici, testi e audiovisivi di ogni tipo, coerenti con gli scopi sociali, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione; essere titolare o gestore di attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché di attività di intrattenimento e spettacolo aperte al pubblico;

i) erogare servizi e/o sussidi ai soci, nei limiti dei fondi disponibili, per sopperire a momentanee difficoltà di ordine economico, sanitario, di studio, di perdita del lavoro, di inserimento lavorativo;

l) effettuare interventi di beneficenza, direttamente o tramite altri organismi senza scopo di lucro, a favore di persone svantaggiate, sia in Italia che all'estero.

3.3- Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L. 19/8/2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

3.4- L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.



5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

3.5- L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

3.6 - L'associazione potrà inoltre compiere qualunque attività mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta utile o opportuna per raggiungere gli scopi sociali, nei modi e limiti consentiti dalle vigenti leggi.

3.7-L'associazione potrà promuovere o aderire ad altre associazioni o fondazioni aventi scopi simili; potrà aderire ad uno o più Enti di Promozione Sociale, a reti associative nonché a Enti di Promozione Sportiva o a Federazioni Nazionali riconosciute dal CONI; potrà collaborare con le scuole di ogni ordine e grado e con le Università, con gli Enti Locali e con qualunque altro ente, pubblico o privato, laico od ecclesiastico, avente finalità uguali o simili alle proprie, operanti sia in Italia che all'estero.

ART. 4 - AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

4.1-Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le APS.

4.2-Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.



4.3- I soci, anche se eventualmente distinti in categorie deliberate dall'assemblea, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri; sono espressamente esclusi i soci temporanei.

4.4-Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere le proprie generalità, il recapito e la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

4.5-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra APS e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

4.6-La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.7-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli



stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

4.8-Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

4.9-L'assemblea potrà nominare soci onorari:

- a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali;
- b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale.

4.10-La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

ART. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1-L'adesione all'associazione comporta per l'associato:

- a) il diritto di partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dal sodalizio, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni;
- b) il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- c) l'elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- d) il diritto di prendere visione dei libri sociali e dei bilanci;



e) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

f) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto.

5.2-L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci. Per i rapporti con i soci fa fede il domicilio risultante dalla domanda di ammissione o da quello successivamente comunicato per iscritto.

5.3-I soci hanno l'obbligo di:

a) versare la quota annuale e le eventuali tasse di ammissione deliberate dagli organi sociali, le eventuali quote contributive differenziate previste in relazione alla fruizione delle attività del sodalizio;

b) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;

c) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;

d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

5.4-La quota sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, e nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

5.4-L'attività prestata dai soci o dai loro associati, iscritti o delegati, a favore del sodalizio si presume volontaria e gratuita, salvo



diverso accordo risultante da apposita delibera del Consiglio Direttivo, nei casi e limiti previsti dalla legge.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1- La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

6.2 -Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

6.3- Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

6.4-L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentano dissidi tra i soci.

6.5-Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta



elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge

6.6- I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

7.1- Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci
- e) il Collegio dei Probiviri, se istituito dall'assemblea dei soci

7.2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

7.3 - La costituzione e le attività dei vari organi sociali possono essere disciplinati, per quanto non previsto dallo statuto, da appositi regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in



via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) approva il bilancio
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- e) delibera sull'esclusione degli associati
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

8.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

8.3-L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purchè facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

8.4-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma, messaggio di posta



elettronica o messaggio telefonico indirizzato a tutti i soci all'indirizzo o al recapito risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

8.5-L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

8.6-L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

8.7-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.8- L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci: in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

8.9- Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.



8.10-Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

8.11-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

8.12-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

8.13-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

8.14- Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

9.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a quindici eletti, tra i soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.



9.2-Il Consiglio nomina al proprio interno il Vice-Presidente e può, inoltre, attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

9.3 - Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; in mancanza il Consiglio dovrà convocare apposita assemblea per procedere all'elezione dei consiglieri vacanti: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

9.4- Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.5-L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l'associazione aderisce.

9.6-Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma, messaggio di posta elettronica o messaggio telefonico con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio



Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purchè agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

9.7-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

9.8-Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

9.9 -I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

10.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

10.2-Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

10.3-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:



- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

10.4- Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

ART. 11 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

11.1- Il Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria tra i soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

11.2-Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.



11.3-In qualunque caso di cessazione del Presidente durante il mandato, il Consiglio Direttivo deve provvedere all'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni.

11.4 Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 -IL SEGRETARIO

12.1 - Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

12.2- Il segretario provvede:

- a) alla tenuta dell'elenco dei soci;
- b) alla redazione dei verbali delle sedute dell'assemblea, quando non vi provveda un notaio, e del Consiglio Direttivo, firmandoli unitamente al Presidente;
- c) alla tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'associazione;
- d) agli altri eventuali compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 - IL TESORIERE

13.1 - Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno oppure può essere scelto tra gli altri soci con esperienza amministrativa.

13.2 - Il tesoriere provvede:

- a) alla tenuta della contabilità;
- b) alla redazione del bilancio consuntivo;
- c) alla riscossione delle quote dovute dai soci;
- d) alla gestione delle entrate e delle uscite dell'associazione, ivi inclusa la gestione dei conti bancari, sia con firma singola che con



firma abbinata a quella del Presidente, in conformità ad apposita delibera del Consiglio Direttivo.

13.3- Il tesoriere che non sia membro del Consiglio Direttivo può essere invitato alle sue riunioni, senza diritto di voto.

ART. 14 - IL DIRETTORE DEL CIRCOLO

14.1- Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore del Circolo, scegliendolo tra i soci con adeguata esperienza associativa.

14.2 - Il Direttore del Circolo dura in carica tre anni ed è sempre riconfermabile.

14.3- Il Direttore del Circolo provvede:

- a) a mantenere la buona armonia tra i soci;
- b) ad allontanare temporaneamente dalla sede sociale i soci che arrechino disturbo, dandone comunicazione al Presidente per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti dallo Statuto e dai regolamenti;
- c) a collaborare con il gestore delle attività di somministrazione e di intrattenimento per il buon andamento delle stesse.

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

15.1- L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore; esso dura in carica tre anni e i suoi membri, soci o non soci, sono rieleggibili.

15.2- Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

15.3 - L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da



due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. In caso di nomina obbligatoria l'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

15.4- L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

15.5- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

15.6-Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età; nel caso venisse a mancare il Presidente subentra in tale carica il membro effettivo più anziano di età.

15.7 - I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo potrà essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

16.1- L'assemblea ordinaria può eleggere il Collegio dei Probiviri, in quanto organo facoltativo.



16.2 - Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra i soci; l'assemblea ne designa il Presidente.

16.3 - Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

16.4- Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età; nel caso venisse a mancare il Presidente subentra in tale carica il membro effettivo più anziano di età.

16.5- Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e l'associazione in relazione all'esecuzione o all'interpretazione del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali e che possa formare oggetto di compromesso, possono essere rimesse al giudizio del Collegio dei Probiviri.

16.6 - Il Collegio garantisce il pieno rispetto delle persone coinvolte e il loro diritto alla riservatezza; esso delibera a maggioranza, con poteri di amichevole compositore.

ART. 17 - PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

17.1- Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di beni mobili e immobili, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17.2- Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri



componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17.3- L'associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato e di altri enti pubblici o privati;
- d) contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte fondi di ogni tipo, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità del sodalizio.

ART. 18 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

18.1 -L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

18.2-Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e



strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

18.3- Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

18.4- L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

18.5- Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

18.6 - Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19- BILANCIO SOCIALE

19.1- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI

20.1- L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati



- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito.

20.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

20.3- I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 21 - VOLONTARI

21.1- L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

21.2- L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



21.3- L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

21.4- L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

ART. 22 - LAVORATORI

22.1 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

22.2- In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 23 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

23.1- In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di attivo e di passivo l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

23.2 - Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre



associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea.

23.3- In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

ART. 24 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti.